

## Corso per il personale addetto alla cattura e custodia dei cani vaganti randagi



**Nuovi Obblighi derivanti dalla  
Legge 29 luglio 2010, n. 120  
(*modifiche al Codice della Strada di cui al  
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*)**

**Alessandria  
venerdì, 4 giugno 2021**

Le nuove disposizioni del **Codice della Strada** (*art. 31, L. n. 120/2010*  
*“modifiche agli artt. 177 e 189 D.l.vo n. 285/92”*)  
prevedono:



l'estensione dei casi in cui  
**è consentito** l'uso di **dispositivi**  
acustici di allarme e lampeggianti  
anche ai mezzi di soccorso per il  
**recupero degli animali** o di  
**vigilanza zoofila**, nei servizi urgenti  
di istituto



un nuovo **obbligo** per l'utente  
della strada coinvolto in incidenti  
con danno ad animali

- **d'affezione**
- **da reddito**
- **protetti**





di porre in atto **ogni misura idonea** ad assicurare un **tempestivo intervento** di soccorso agli animali, pena l'irrogazione della sanzione amministrativa da **389,00 a 1.559,00 euro**



*In attesa dell'emanazione del decreto attuativo del Codice della Strada da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, manca:*

1. una **definizione riconosciuta** dello **stato di necessità** in base al quale è ammesso il trasporto urgente di un animale incidentato anche su **mezzo privato**

2. l'individuazione dei **servizi urgenti** di istituto per i quali (autoambulanze e mezzi di soccorso per il recupero degli animali e la vigilanza zoofila) possano avvalersi **lecitamente** dei **dispositivi acustici e luminosi** già citati.





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2012

**NUMERO AFFARE 07167/2012**

**OGGETTO:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Ufficio legislativo.

Schema di regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità;

# Decreto del Ministero delle Infrastrutture 9 ottobre 2012, n. 217

Reg. di Attuaz. dell'art. 177, comma 1, del  
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato  
dall'art. 31, comma 1, della L. 29 luglio 2010, n.  
120, in materia di trasporto e soccorso di animali  
in stato di necessità.

Numero 03579/2012 e data 13/08/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2012

**NUMERO AFFARE 07167/2012**

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Ufficio legislativo.

Schema di regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del codice della  
strada, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità;

## Art.6 Stato di necessità

1. Ai sensi dell'art. 177, comma 1, del codice  
della strada, un animale è considerato in  
stato di necessità quando presenta sintomi  
riferibili ai seguenti stati patologici:

- a) trauma grave o malattia con compromissione  
di una o più funzioni vitali o che provoca  
l'impossibilità di spostarsi autonomamente  
senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presenza di ferite aperte, emorragie,  
prolasso;
- c) alterazione dello stato di coscienza e  
convulsioni;
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o  
respiratorio.

**Decreto del Ministero delle  
Infrastrutture 9 ottobre 2012, n. 217**

Reg. di Attuaz. dell'art. 177, comma 1, del  
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato  
dall'art. 31, comma 1, della L. 29 luglio 2010, n.  
120, in materia di trasporto e soccorso di animali  
in stato di necessità.

Numero 03579/2012 e data 13/08/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2012

**NUMERO AFFARE 07167/2012**

**OGGETTO:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Ufficio legislativo.

Schema di regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del codice della  
strada, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità;





Comunicato stampa LAV 29 luglio 2010

**INCIDENTI CON ANIMALI: LA LAV SPIEGA LE POSITIVE NOVITA' E GLI OBBLIGHI PER IL SOCCORSO  
PREVISTI DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA. COSA CAMBIA SULLE STRADE DELLE VACANZE,  
CONTRO L'ABBANDONO DEGLI ANIMALI. RICONOSCIUTO LO "STATO DI NECESSITA"  
PER IL TRASPORTO DI ANIMALI FERITI. APPOSIZIONE DELLA PRIMA SIRENA  
CON LAMPEGGIANTE SU UN'AMBULANZA VETERINARIA**

Comunicato stampa

La LAV ha quindi apposto all'ambulanza veterinaria "Pet soccorso" di Roma, il primo lampeggiante blu con sirena che gli permetterà di avere via libera dagli agenti del traffico e dagli automobilisti.



La Circolare del **Ministero della Salute** del 4 agosto 2010 richiama l'attenzione delle **Autorità** in indirizzo

- Regioni e Province Autonome
- A.N.C.I.
- A.N.P.C.I.
- Comando Carabinieri NAS

16/08/2010 11:41 045-0075058  
12/08/2010 15:34 +390412791374

SERV. VETERINARIO VR  
SERV. VETERINARI R. VI

PAG 02/02

Ministero della Salute  
DSSA  
0014521-P-04/08/2010  
1.1.0.0/2010/17



007007



*Ministero della Salute*  
Direzione Generale della Sanità Animale e del  
Farmaco Veterinario  
UFF. VI - Benessere Animale  
Unità Operativa Tutela Animali

Alle Regioni e Province autonome  
Servizi Veterinari

ALL'ANCI FAX 0668 0092 39

ALL'ANPCI FAX 0174 78 79 00

E p.c.

Al Comando Carabinieri per la tutela  
della salute - NAS  
FAX 06 59944209

**OGGETTO:** Approvata la Legge di modifica e integrazione del Decreto Legislativo n. 285/1992 - Codice della strada.

Si richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo sull'approvazione, in data 28 luglio 2010, della Legge in oggetto recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

In particolare si evidenziano le modifiche relative al soccorso dagli animali in caso di incidenti che li coinvolgono.

In base a tali modifiche è consentito l'uso di dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva a luce lampeggiante blu anche ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofita nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto (articolo 177 del decreto legislativo n. 285/92 comma 1).

Viene, inoltre, stabilito l'obbligo di fermarsi ed attuare ogni misura idonea per un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia per l'utente della strada responsabile dell'incidente che per chiunque ne sia coinvolto (articolo 189 del decreto legislativo n. 285/92 comma 9-bis).

L'omissione del soccorso comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative. Dai suddetti nuovi adempimenti deriva l'inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti.

Si invitano, pertanto, codeste Autorità a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti e dare la massima diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE

*get - Fa*

Referente/Responsabile del procedimento:

SC S. Ciccocelli tel 06.5994 2876  
e-mail: s.ciccocelli@esterzo@sanita.it  
TC T. Centomani tel 06.5994 2884  
e-mail: t.centomani@esterzo@sanita.it  
RM R. Maresca tel 06.5994 0763  
e-mail: r.maresca@esterzo@sanita.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. SANITA' ANIMALE E BENESSERE ANIMALE	
Data: 04/08/2010	
Firma: 5 AGO 2010	
Codice: 142644	

sull'**obbligo** di **fermarsi** ed **attuare** ogni misura idonea per un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.



sia per l'**utente** della strada  
responsabile dell'incidente

sia per **chiunque** ne sia coinvolto



La **Circolare** rammenta che l'**omissione di soccorso** comporta sanzioni amministrative

La **Circolare** sottolinea l'**inderogabile necessità** di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le **Amministrazioni competenti**



16/08/2010 11:41 845-8075058  
12/08/2010 15:34 +390412791374

SERV. VETERINARIO VR  
SERV. VETERINARI R.VP

PAG 02/02

Ministero della Salute  
D69A  
0014921-P-04/08/2010  
1.1.c.n./2010/17

007007

Ministero della Salute  
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario  
UFF. VI - Benessere Animale  
Unità Operativa Tutela Animali

Alle Regioni e Province autonome  
Servizi Veterinari

All'ANCI FAX 0668 009239  
All'ANPCI FAX 0194 98 99 00

E.p.c.

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute - NAS  
FAX 06 59944209

OGGETTO: Approvata la Legge di modifica e integrazione del Decreto Legislativo n. 285/1992 - Codice della strada.

Si richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo sull'approvazione, in data 28 luglio 2010, della Legge in oggetto recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. In particolare si evidenziano le modifiche relative al soccorso dagli animali in caso di incidenti che li coinvolgono.

In base a tali modifiche è consentito l'uso di dispositivi acustici supplementari di allarme e segnalazione visiva a luce lampeggiante blu anche ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zootifa nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto (articolo 177 del decreto legislativo n. 285/92 comma 1).

Viene, inoltre, stabilito l'obbligo di fermarsi ed attuare ogni misura idonea per un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia per l'utente della strada responsabile dell'incidente che per chiunque ne sia coinvolto (articolo 189 del decreto legislativo n. 285/02 comma 2-bis).

**L'omissione del soccorso comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative.**

Dai suddetti nuovi adempimenti deriva l'inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti.

Si invitano, pertanto, codeste Autorità a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti e dare la massima diffusione alla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE  
Gato F.

Referente/Responsabile del procedimento:

SC S. Chiccoli tel 06.5994 2876  
e-mail: s.chiccoli@esterno@sanita.it  
T. Contornelli tel 06.5994 2884  
e-mail: t.contornelli@esterno@sanita.it  
P.A. F. Inzaghi tel 06.5994 4763  
e-mail: f.inzaghi@sanita.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE  
U.P. SANITA' ANIMALE E BENESSERE ANIMALE

5 AGO 2010

426444

Preso atto che:

**diversi Enti e diverse figure** professionali veterinarie possono essere chiamate ad intervenire a seconda che gli animali infortunati appartengano a specie:

- selvatiche,
- esotiche,
- domestiche zootecniche
- domestiche da affezione
- di proprietà
- randagi



È opportuno che a **livello centrale**  
vengano definiti :

**i compiti dei soggetti interessati;**

**le modalità di intervento;**

**le modalità di coordinamento delle  
attività**





Sul territorio della **Regione Piemonte è attivo** il

Servizio di **Pronta Disponibilità** dei **Servizi**


**Veterinari ASL** per le emergenze di carattere istituzionale,

ma **non esiste** un **Ospedale Veterinario Pubblico**

con presenza di personale sanitario

H24, strumenti, attrezzature etc.

Esiste una competenza dei  
servizi Veterinari ASL in materia di  
**soccorso degli animali feriti e/o  
malati ?**



Tutela del **benessere animale**

**SI**



Indagine **epidemiologiche, diagnostica e provvedimenti di polizia veterinaria** per malattie diffuse e zoonosi

**SI**



**Prestazioni di cura** agli animali  
*(diagnostica, profilassi vaccinale,  
terapia clinica – chirurgica – ostetrica,  
riabilitazione ecc.)*

**NO**






Per quanto concerne la **fauna selvatica omeoterma** le funzioni amministrative in materia di protezione degli animali sono chiaramente attribuite alle **Province** (art. 9 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)




Relativamente agli **animali d'affezione di proprietà** vigono gli obblighi del detentore stabiliti dall'art. 3 della **L. R. 26 luglio 1993, n. 34** "*Tutela e controllo degli animali da affezione*".





Per quanto si riferisce  
agli **animali domestici** o che abbiano  
acquisito **abitudini della cattività**  
(*ammansiti*) vige il **divieto di abbandono**  
stabilito dal vigente **art. 727 del C.P.**





In linea generale,  
considerata la normativa  
vigente, spetta comunque  
al **Sindaco** la tutela delle  
specie animali presenti allo  
stato libero nel  
territorio comunale



Relativamente ai  
cani vaganti incidentati

vigono le norme già previste sulle  
convenzioni tra Amministrazioni  
comunali e gestori del Servizio di  
**cattura e custodia temporanea**  
cani vaganti.



Esiste un generico **dovere**

**“etico”** di assistenza sancito dall’**art. 18** del **Codice Deontologico F.N.O.V.I.:**

*il veterinario, nei casi di urgenza, deve prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e dello specifico contesto ...*



... eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni **specifica** ed **adeguata** assistenza ...

La richiesta di una **prestazione veterinaria** ad un **L.P.** determina l'insorgenza di un **rapporto contrattuale** che, se concordato, ingenera anche i rispettivi obblighi.



In particolare è sempre **obbligato al pagamento** della prestazione colui che la richiede al medico veterinario, sia esso un privato o un agente o un'autorità pubblica.



E' pertanto facoltà del L.P.  
esigere l'onorario  
come opporre eventuale rifiuto alla  
prestazione.





Si rende necessario che le **Amministrazioni comunali**, singole o associate, provvedano a stipulare apposite convenzioni per l'affidamento del servizio di **primo** e **pronto soccorso veterinario** su animali incidentati feriti e/o traumatizzati.

eventualmente estendendo l'ambito delle convenzioni già in atto in materia di **randagismo canino** e/o integrando (quando presenti) quelle per la gestione delle **colonie feline** presenti sul territorio comunale.



Si rimandano altresì alle  
**Amministrazioni provinciali** le  
analoghe competenze per la tutela  
della **fauna selvatica**  
**omeoterma.**



Unione Province d'Italia



UPI

# STRUTTURE VETERINARIE

L'Accordo tra il **Ministero, Regioni, Province Autonome** definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per le strutture veterinarie pubbliche e private.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO



# Ambulatorio Veterinario

Individualità ed organizzazione propria ed autonoma che fornisce prestazioni professionali (*con uno o più medici veterinari, generici o specialisti*) **senza il ricovero**



Qualora nell'ambulatorio operi più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, deve essere nominato un **direttore sanitario**

# Clinica - o casa di cura - Veterinaria

E' prevista la **degenza di animali**  
oltre a quella giornaliera.



# Ospedale Veterinario

Sono previsti il **servizio di pronto soccorso** sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di **almeno un veterinario** e i servizi di **diagnostica di laboratorio**.



## Mezzi di Soccorso



**Non sono ammesse** strutture veterinarie **mobili** ad eccezione di quelle per il **soccorso di animali feriti o gravi**, utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate a una o più delle strutture previste ai punti precedenti.



## Mezzi di Soccorso



**È consentito** l'impiego di mezzi mobili da parte di **ASL** ed **IZS** se utilizzati per effettuare attività istituzionali ai sensi della vigente normativa.

# Mezzi di Soccorso - Ambulanze



La disciplina che regola le autoambulanze fa riferimento al [D.M. Trasporti 1/9/09, n. 137.](#)

**Non esiste** una normativa specifica per le [autoambulanze veterinarie](#)



**Decreto del Ministero delle  
Infrastrutture 9 ottobre 2012, n. 217**

Reg. di Attuaz. dell'art. 177, comma 1, del  
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato  
dall'art. 31, comma 1, della L. 29 luglio 2010, n.  
120, in materia di trasporto e soccorso di animali  
in stato di necessità.

Numero 03579/2012 e data 13/08/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2012

**NUMERO AFFARE 07167/2012**

**OGGETTO:**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Ufficio legislativo.

Schema di regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del codice della  
strada, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità;



# PRIMO SOCCORSO



L'insieme degli **interventi, manovre** o **azioni**, poste in essere da qualunque operatore **non professionale** che si trovi a dover affrontare un'**emergenza sanitaria**, in attesa dell'intervento di **personale specializzato**.

# PRONTO SOCCORSO



E' l'intervento di emergenza operato da **personale medico** che utilizza le **tecniche medico-chirurgiche** disponibili.

Gli **obiettivi** delle attività di pronto soccorso sono essenzialmente **due**:

- 1) salvare la vita**
- 2) salvare la funzione (stabilizzare il paziente).**



Per un tempo **non superiore**

**72  
ore**

# MANUALE PER LE PROCEDURE DI SOCCORSO PER ANIMALI INCIDENTATI

GUIDA PRATICA AL SERVIZIO



**Direzione Sanità**  
**Settore Prevenzione Veterinaria**  
*Responsabile Dr. Gianfranco Corgiat Loja*



**SIMEVeP**  
Società Italiana di Medicina  
Veterinaria preventiva  
*Presidente Dr. Aldo Grasselli*



**S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria  
e Servizio Sovrazonale Veterinario**  
*Direttore Dr. Vincenzo Fedele*  
Responsabile del Progetto

*Tutor: Dr. Mario Marino*  
*Testi ed immagini: Dr.ssa Donatella De Somma, Dr.ssa Silvia Girardo*



قوانين

